



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0015493/U Data: 04/08/2016 13:09
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VII e II
Commissione Consiliare Permanente

Al Presidente della III Commissione Speciale

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Disciplina delle emissioni odorigene originate da attività antropica”. Reg. Gen. n. 330

Ad iniziativa dei Consiglieri Zinzi, Raia, Muscarà, Cammarano, Ciaramella, De Pascale, Borrelli, Cesaro, Petracca.
Depositata in data 29 luglio 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VII Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II Commissione Consiliare Permanente e III Commissione Consiliare Speciale per il parere.
Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli 04 AGO. 2016

d'ordine del Presidente
Il Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie

PROPOSTA DI LEGGE:

"DISCIPLINA DELLE EMISSIONI ODORIGENE ORIGINATE DA ATTIVITÀ ANTROPICHE"

Il Presidente

Avv. Gianpiero Zinzi

[Handwritten signatures and initials]
G. Zinzi
G. Zinzi
G. Zinzi
~~G. Zinzi (c.a.s.)~~
G. Zinzi (PD)
G. Zinzi
Francesco Di Carlo
G. Zinzi
G. Zinzi
G. Zinzi

ATTIVITÀ LEGISLATIVA

REG. GEN. N. 330

Centro Direzionale, Isola F/8 - 80143 Napoli Tel: 0817783321 - 3974
mail: zinzi.gia@consiglio.regione.campania.it



*Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLA "DISCIPLINA DELLE EMISSIONI ODORIGENE ORIGINATE DA ATTIVITÀ ANTROPICHE"

La presente proposta di legge "nasce" in III Commissione Speciale, "Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie" che, così come previsto dagli obiettivi fissati ad inizio attività in commissione, si propone di essere anche luogo di attività propositiva, nell'interesse esclusivo dei cittadini campani. Tale proposta di legge disciplina l'emissione concentrata e/o diffusa di sostanze odorigene in aria ponendosi l'obiettivo di limitarne l'impatto sul benessere, sulla qualità della vita e, in generale, sulla fruibilità dell'ambiente circostante. I processi produttivi e, più genericamente, le attività antropiche generano in molti casi emissioni odorigene. Si tratta di esalazioni che, indipendentemente dal livello di pericolosità intrinseca, alterano negativamente la matrice aria e pregiudicano la qualità della vita delle comunità locali. Tale tema è particolarmente sentito nei territori fortemente urbanizzati e particolarmente in Campania dove un'avventata pianificazione urbanistica non ha consentito il rispetto di distanze opportune tra insediamenti produttivi e residenziali.

La presente proposta di legge fornisce i criteri per operare una valutazione oggettiva della problematica relativa alle emissioni di sostanze odorigene e per individuare le soluzioni migliori a livello tecnologico e gestionale per minimizzarne gli impatti, garantendo il rispetto dei limiti di legge che sono stati definiti così da consentire al cittadino di fruire di un ambiente salubre e piacevole.

L'assenza di una specifica regolamentazione legislativa ha costituito finora una carenza rilevante nel quadro degli strumenti di tutela di quel bene supremo che è la salute pubblica. La proposta di legge in oggetto individua finalmente gli strumenti e le regole di programmazione, autorizzazione, prevenzione e controllo in materia di emissioni odorigene e definisce il campo di valori entro i quali le attività umane possono considerarsi, in via precauzionale, compatibili con la salute ed il benessere pubblico e la tutela dell'ambiente nel suo complesso.

[Handwritten signatures and initials]



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie

RELAZIONE FINANZIARIA ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULLA "DISCIPLINA DELLE EMISSIONI ODORIGENE ORIGINATE DA ATTIVITÀ ANTROPICHE"

La presente legge non comporta oneri di spesa in carico alla finanza regionale della Campania.

[Handwritten signatures and initials]



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie

CAPO I - EMISSIONI ODORIGENE DA SORGENTI ANTROPICHE

ART. 1

OGGETTO E PRINCIPI GENERALI

1. La Regione Campania riconosce che il contenimento delle emissioni odorigene rappresenta un obiettivo essenziale per la tutela della qualità dell'ambiente e del benessere, nonché per la tutela e la salvaguardia della salute.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i processi di gestione, produzione e trasformazione sia industriali che artigianali che possono dar luogo ad emissioni odorigene devono minimizzare l'emissione sia convogliata che diffusa e fuggitiva, per quanto tecnicamente possibile, e devono assicurare il rispetto dei valori limite di concentrazione di cui all'Art 5, per le attività ricadenti nell'Art. 2 comma 1, e di quelli riportati nell'Art. 6 per le attività di cui all'Art. 2 comma 2.
3. La presente legge detta le norme in materia di emissioni odorigene per le procedure in fase di autorizzazione e di gestione delle attività antropiche che prevedono la manipolazione, trasformazione, produzione di beni, nonché le azioni da intraprendere nel caso di superamento delle concentrazioni limite.



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie

ART. 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il Capo I della presente legge si applica a tutte quelle attività industriali che producono emissioni autorizzate ai sensi del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 128/2010 e dal D.Lgs 46/2014 e s.m.i., o del DPR 13 marzo 2013, n. 59, secondo la procedura descritta dall'art.4.
2. Il Capo I della presente legge si applica alle attività insalubri di cui al R.D. 1265/1934 art. 216 e al D.M. 5 settembre 1994 (G.U. n°220 del 20 settembre 1994) autorizzate con S.C.I.A. o dispositivi equivalenti, ricadenti nella prima classe o nella seconda classe che durante l'esercizio danno luogo a emissioni odorigene secondo la procedura descritta dall'art. 5.
3. Per gli impianti di gestione dei rifiuti ricadenti nel campo di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) autorizzati alla gestione dei rifiuti a matrice biodegradabile, gli Organi competenti avvieranno il procedimento di aggiornamento ai sensi del D.D. n. 369 del 18 Marzo 2014, al fine di inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo la verifica delle emissioni odorigene, di autorizzare eventuali implementazioni impiantistiche per garantirne l'abbattimento nonché realizzare le attività di cui all'art.4.
4. La Giunta Regionale, sulla base di aggiornamenti scientifici, del progresso tecnologico, delle raccomandazioni dell'U.E. e/o di organismi internazionali competenti in materia di Salute e Ambiente e normativi anche a livello nazionale e internazionale, sentita l'Autorità di controllo, propone al Consiglio Regionale, secondo necessità, i valori di cui agli Artt. 5 e 6 della presente legge definendo, in particolare, valori limite differenti per specifiche zone sulla base della loro vocazione urbanistica e destinazione d'uso nonché dello specifico ciclo produttivo (es. allevamenti zootecnici).
5. La Giunta Regionale, dopo un periodo di applicazione massimo pari a 24 mesi, si riserva di operare una revisione dei valori limite, in caso di manifesta impossibilità di adempimento per casi specifici opportunamente e rigorosamente giustificati.



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie

ART. 3

DEFINIZIONI PRINCIPALI

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a. **Autorità competente.** Ente deputato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio. In caso di procedure autorizzative complesse (uniche, integrate e/o comunque includenti endo-procedimenti) si intende l'Ente o un suo Settore che ha concluso l'iter emettendo il Decreto Autorizzativo finale; in caso di co-responsabilità di emissione funge da Autorità competente il Settore preposto alla tutela ambientale;
- b. **Autorità di controllo.** Per le attività ricadenti nell'art. 2 comma 1, si intende per autorità di controllo l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale Campania, A.R.P.A.C., istituita con legge regionale n.10 del 1998. Per le attività ricadenti nell'art.2 comma 2, si intende l'Azienda Sanitaria Locale, A.S.L.;
- c. **Sostanza:** Specie di materia di composizione chimica definita;
- d. **Odorante:** Sostanza che stimola il sistema olfattivo umano in modo che sia percepito un odore;
- e. **Scala del tono edonico.** Scala di nove livelli utilizzata per indicizzare la sgradevolezza/piacevolezza della risposta olfattiva alla esposizione al sostanze/miscele:
+4: Molto piacevole (es. prodotti di pasticceria e panificazione);
+3: Piacevole (es. caffè tostato);
+2: Moderatamente piacevole (es. erba fresca tagliata);
+1: Leggermente piacevole (es. birra);
0: Neutro
-1: Leggermente spiacevole (es. cavolo);
-2: Moderatamente spiacevole (es. benzina o solventi);
-3: Spiacevole (es. sudore)
-4: Molto spiacevole (es. putrefazione di cadaveri);
- f. **Scala del livello di intensità.** Scala di sette livelli (da un indice 0 ad uno pari a 6) che classifica l'intensità di una emissione odorigena secondo la seguente scala:
6: Estremamente forte;
5: Molto forte;
4: Forte;
3: Distinguibile;
2: Debole;
1: Molto debole;
0: Non percettibile;
- g. **Piano di Mitigazione degli Odori.** Il Piano di Mitigazione degli Odori (P.M.O.) va formulato per descrivere quali sono le tecniche e le tecnologie impiegate per abbattere le emissioni odorigene. Esso descrive le tecniche e le tecnologie valutandone l'efficienza di abbattimento in modo analitico e giustificandone la scelta rispetto alle alternative;



Consiglio Regionale della Campania

III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie

- h. *Piano di Monitoraggio e Controllo*. Il Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.), previsto dal D.Lgs 152/2006 s.m.i., è redatto sulla base del documento A.P.A.T. denominato "Il contenuto minimo del Piano di Monitoraggio e Controllo"; esso comprende, come componente principale, la definizione dell'autocontrollo delle emissioni in acqua, aria e la produzione di rifiuti. Al monitoraggio tradizionale (es. NOx, IPA, ecc.) va aggiunta la valutazione della concentrazione di odore espressa come ou_e/m^3 e, ove fosse tecnicamente possibile identificare la tipologia dei composti rilasciati sulla base del processo da cui vengono emessi, va misurata la concentrazione delle specie maggiormente significative per impatto e/o quantità in mg/m^3 , all'uscita di ogni sorgente puntuale e nei pressi di ogni sorgente diffusa oltre che ai confini dello stabilimento;
- i. *Ricettore Sensibile*. Luogo presso il quale si ha un'alta probabilità di presenza di persone fisiche o gruppi di persone che possono essere esposti alle immissioni odorigene rilasciate da una sorgente ricevendone un impatto negativo (fastidio/malessere);
- j. *Valutazione dell'Impatto da Odori*. Studio sito-specifico realizzato per valutare le emissioni di odori e determinarne gli effetti sulla popolazione nel suo complesso e su specifici ricettori sensibili puntuali. La valutazione va operata secondo quanto definito in documenti adottati da altri Governi regionali italiani (Regolamento della Regione Lombardia) e da Agenzie per il controllo Ambientale tra cui si cita il: "H4 Odour Management How to comply with your environmental permit – Environment Agency, 2011" (La gestione delle emissioni odorigene: come attenersi alle autorizzazioni ambientali) fino alla pubblicazione di un documento elaborato specificatamente dall'Autorità di Controllo e reso disponibile al pubblico;
- k. *Misurazione analitica degli odori*. L'identificazione dell'impronta chimica e l'utilizzo della gascromatografia e spettrometria di Massa (GC-MS) per l'individuazione delle singole molecole;
- l. *Misura sensoriale degli odori*. Risposta umana all'esposizione all'odore che può essere più utile, sebbene meno oggettiva, dello strumento;
- m. *DetectionThreshold – DT o soglia di rilevazione*. Soglia espressa in ou_e/m^3 , per cui l'odorante (composto chimico o miscela) viene rilevato all'olfatto dal 50% della popolazione;
- n. *AnnoyanceThreshold – AT o soglia di fastidio*. Soglia espressa in ou_e/m^3 , per cui l'odorante (composto chimico o miscela) costituisce un disturbo tale da interferire irragionevolmente con il godimento dell'ambiente o della proprietà;
- o. *Olfattometria*. Tecnica riconosciuta che misura la risposta degli esaminatori agli stimoli olfattivi (UNI EN 13725 – ISO 5492);
- p. *Panel*. Gruppo di valutatori esperti qualificati e selezionati in base a specifici criteri atti a giudicare la qualità dell'aria dal punto di vista odorigeno secondo quanto previsto dalla UNI EN 13725;



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie

- q. **Concentrazione odorigena.** Ammontare di odore presente in 1m^3 di gas in condizioni standard. La concentrazione di odore è misurata in unità odorigene europee (ou_e). La concentrazione di odore alla soglia di rilevazione è definita essere uguale a $1\text{ou}_\text{e}/\text{m}^3$. Se il campione viene diluito in un fattore 300 per raggiungere la soglia di rilevazione allora la concentrazione del campione è 300ou_e ;
- r. **Sorgente diffusa.** Sorgente con dimensioni definite che non ha flusso definito di affluente gassoso come discariche, bacini di lagunaggio, campi dopo la concimazione di letame, cumuli di compost non areati.
- s. **Sorgente fuggitiva.** Sorgente elusiva o difficile da identificare che rilasciano quantità indefinite di odoranti, per esempio, perdite di valvole e flange, aperture di ventilazione passiva etc.
- t. **Sorgente puntiforme.** Sorgente fissa discreta di emissione dei gas di scarico nell'atmosfera attraverso condotti canalizzati di dimensioni definiti e portata dell'aria.
- u. **Rilevazione dell'odore:** Divenire consapevoli della sensazione risultante dall'adeguata stimolazione del sistema olfattivo (UNI EN 13725).
- v. **Spettrometria di massa.** Tecnica analitica che individua specie chimiche grazie all'identificazione dello spettro di ogni molecola;
- w. **Stabilimento.** Il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuare una o più attività che producono emissioni ai sensi dell'art. 268 del D.Lgs, 125/06;
- x. **Tempo di sostituzione.** Tempo in cui la tecnologia utilizzata deve essere sottoposta a manutenzione e/o sostituzione integrale o parziale (es. filtri);
- y. **Unità odorimetrica (ou_e).** L'unità odorimetrica europea ovvero la European Odour Unit corrisponde all'ammontare degli odori che, quando evaporati all'interno di 1m^3 di gas neutro in condizioni standard, fa rilevare una risposta fisiologica dal panel. L' ou_e è equivalente a quanto stabilito per un EROM (European Reference Odour Mass) ovvero la massa odorigena di riferimento europea fatta evaporare in 1m^3 di gas neutro in condizioni standard;
- z. **Modello di dispersione in atmosfera:** Si definisce modello di dispersione in atmosfera un modello matematico sviluppato in ambiente GIS (Geographical Information System) basato sulle leggi di conservazione di massa, moto ed energia. Ai fini dell'analisi della dispersione degli inquinanti è necessario che il modello utilizzato nella previsione degli impatti ambientali sia di tipo Euleriano o Lagrangiano e sia in grado di analizzare la dispersione degli inquinanti in atmosfera basandosi su dati meteorologici composti almeno da: direzione e velocità del vento, temperatura, umidità e quantità di precipitazione, includa la variazione altimetrica significativa del territorio (DTM-Digital Terrain Model) e, infine, includa un'area di analisi estesa fino al primo recettore residenziale sensibile.

W. B. S. I.
elli
Don
R. B.



PROCEDURA IN FASE DI AUTORIZZAZIONE

1. In fase di presentazione di richiesta di rilascio, rinnovo, riesame o aggiornamento di Autorizzazione Integrata Ambientale o di Autorizzazione in regime ordinario o di Autorizzazione Unica Ambientale, per le attività di cui all'art.2 comma 1, il proprietario/Gestore dell'attività/impianto/stabilimento deve presentare una Valutazione dell'Impatto da Odori (di seguito nominata V.I.O).
2. La V.I.O. deve contenere al proprio interno le seguenti informazioni:
 - a. Una breve descrizione del processo impiantistico.
 - b. L'identificazione delle sorgenti di emissione delle sostanze odorigene.
 - c. L'identificazione e quantificazione delle sostanze odorigene immesse nei comparti ambientali.
 - d. La definizione dei metodi per abbattere le emissioni odorigene sulla base delle migliori tecniche disponibili.
 - e. La quantificazione dell'intensità, della concentrazione e del tono edonico degli odori immessi in ambiente con riferimento alla norma UNI EN 13725 presso la fonte emissiva ed ai primi ricettori sensibili esterni ai confini dell'attività/impianto/stabilimento.
 - f. La valutazione di diversi scenari emissivi correlati alla gestione ordinaria dell'attività attraverso l'utilizzo di modelli dispersione in atmosfera più consoni.
 - g. L'individuazione dei punti geografici dove vi è il superamento delle soglie di cui all'Art. 5.
3. Sono metodi efficaci di trattamento degli odori, a monte dell'emissione in atmosfera, quelli idonei ad abbatterne la concentrazione iniziale in modo consistente quali quelli considerati Migliori Metodi Disponibili (Best Practicable Means-BPM) per le varie attività produttive.
4. L'Autorità di controllo, nell'assegnare la classificazione di industria insalubre di prima o seconda classe ai sensi del R.D. 1265/1934, assegna all'attività anche la "classificazione odorigena" a cui corrisponde un valore di soglia al confine che non deve essere superato per il 98° percentile delle misure effettuate.

*Centro Direzionale, Isola F 8- 80143 Napoli Tel: 0817783321 3974
mail: zinzi.gia@consiglio.regione.campania.it*

83321 39~4
H



Consiglio Regionale della Campania
Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie

ART. 5

VALORI LIMITE DI CONCENTRAZIONE

(PER I PROCESSI DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1)

1. I valori limite si basano sul 98th percentile delle concentrazioni medie orarie degli odori, modellati sull'arco di un anno, presso i confini dell'impianto/installazione e misurati ad altezza d'uomo e corrispondono a tali valori:
 - a) 1.5 ou_E/m³ per odori con tono edonico -4, -3;
 - b) 10 ou_E/m³ per odori con tono edonico -2;
 - c) 50 ou_E/m³ per odori con tono edonico -1.
2. Qualsiasi risultato ottenuto dalla modellazione che sia al di sopra dei limiti di cui al comma 1, dopo aver preso in considerazione le incertezze dell'analisi, indica la probabilità di un inquinamento odorigeno a seguito del quale vanno quindi previsti interventi per ridurre i valori al di sotto dei limiti indicati.
3. Oltre al rispetto dei valori di cui al comma 1, valido ai confini dello stabilimento, dovranno essere rispettati i seguenti limiti per le emissioni aerotrasportate oltre i confini dello stabilimento caratterizzate da tono edonico da -4 a -1:
 - a) Valore limite all'interno dell'azienda in vicinanza del punto di rilascio (superfici, condotti, camini) minore di 300 ou_E/m³.
 - b) Valore limite ai ricettori con basso tempo di esposizione (strade, binari, parcheggi, ecc.) all'esterno dei confini dell'azienda minore/uguale alla Soglia di disturbo (AT) e comunque minore di 10 ou_E/m³
 - c) Valore limite per ricettori sensibili ad elevato tempo di esposizione (case, scuole, centri di aggregazione, aziende, ...) all'esterno dei confini dell'azienda minore/uguale alla Soglia di rilevazione (DT) e comunque minore di 1.5 ou_E/m³.



Consiglio Regionale della Campania
Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie

ART. 6

VALORI LIMITE DI CONCENTRAZIONE

(PER I PROCESSI DI CUI ALL'ART. 2 COMMA 2)

1. I valori limite sono differenziati a seconda della densità abitativa e della destinazione urbanistica. Dove non indicata esplicitamente l'intensità dell'odore e il tono edonico non si applicano limitazioni.
2. Classe odorigena "a" - zone densamente abitate, centri storici, poli commerciali, ...
 - a) 1.5 ou_E/m³ per odori con tono edonico -4, -3; intensità dell'odore da 1 a 6;
 - b) 5 ou_E/m³ per odori con tono edonico -2; intensità dell'odore da 1 a 6;
 - c) 10 ou_E/m³ per odori con tono edonico -1; intensità dell'odore da 3 a 6;
3. Classe odorigena "b" - per zone periferiche, bassa densità di popolazione zone industriali, ...
 - a) 10 ou_E/m³ per odori con tono edonico -4, -3; intensità dell'odore da 1 a 6;
 - b) 10 ou_E/m³ per odori con tono edonico -4, -3; intensità dell'odore da 1 a 6;
 - c) 50 ou_E/m³ per odori con tono edonico -2; intensità dell'odore da 2 a 6;
 - d) 100 ou_E/m³ per odori con tono edonico -1; intensità dell'odore da 3 a 6;
4. Classe odorigena "c" - zone rurali, assenza di unità residenziali nelle immediate vicinanze
 - a) 300 ou_E/m³ per odori con tono edonico da -1 a -4; intensità dell'odore da 3 a 6;



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie

ART. 7

PROCEDURA IN FASE DI INIZIO ATTIVITÀ

(PER ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART.2 COMMA 2)

1. Per le attività descritte nell'art.2 comma2, il Gestore dell'attività deve compilare una scheda di autovalutazione dell'impatto da odori sull'ambiente esterno causato dalla propria attività tenuto conto del contesto da affiancare alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o altro dispositivo autorizzativo in vigore.
2. Ai fini della autovalutazione dell'impatto da odori, la scheda contiene:
 - a. Una breve descrizione del processo/attività;
 - b. L'identificazione delle sorgenti di emissione di fonti odorigene in atmosfera;
 - c. La definizione dei processi, tecnologie e tecniche di abbattimento degli odori utilizzati;
 - d. L'indicazione della vita media della tecnologia utilizzata in riferimento alla portata di odori emessi;
 - e. L'indicazione del tempo di sostituzione della tecnologia utilizzata in riferimento alla vita media della stessa;
 - f. Valutazione del valore rilevabile nell'ambiente circostante la sorgente emissiva espresso in unità odorimetriche (ou_e/m^3), o in mancanza di una valutazione quantitativa, una stima sulla base delle definizioni soglia di rilevazione (DT), soglia di fastidio (AT) come da UNI EN 13725.
3. L'Autorità di controllo assegna all'attività una classificazione odorigena (a, b, c) a cui corrisponde il valore limite da non superare (Art. 6).

W. R. S. 1
Don. F. B. S. 1
Al. S. 1
Al. S. 1
Al. S. 1



*Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie*

ART. 8

PROCEDURA IN FASE DI GESTIONE

(PER ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1)

1. I gestori di tutte le attività ricadenti nell'art.2 comma 1, devono effettuare controlli delle immissioni odorigene ai confini dello stabilimento ed al primo recettore sensibile e comunicarne i risultati all'Autorità competente, all'Autorità di controllo e al Comune con frequenza almeno semestrale.
2. In caso di superamento dei valori limite di concentrazione di cui all'Art. 5, o a seguito di segnalazioni reiterate e verificate di disturbo o molestia, l'Autorità di controllo conferma l'eventuale avvenuto superamento dei valori limite e ne individua l'origine utilizzando gli appositi metodi di indagine.
3. L'Autorità di controllo comunica al Gestore e agli organi competenti le risultanze del controllo e le proprie prescrizioni, inclusa l'eventuale necessità di provvedere alla determinazione dell'impronta chimica (ovvero analisi della concentrazione delle specie chimiche ai punti di rilascio utilizzando tecniche spettrometriche opportune).
4. Quando l'impronta chimica rileva la presenza di sostanze pericolose per la salute e/o l'ambiente, l'Autorità di controllo ne dà comunicazione all'Autorità competente che attua le azioni previste in caso di inquinamento ambientale entro 30 giorni prescrivendo al Gestore gli interventi atti al contenimento del danno.
5. Al verificarsi del caso di cui al precedente comma, il Gestore attuerà le necessarie modifiche tecnologiche e/o gestionali per aumentare l'efficienza di abbattimento delle stesse entro 90 giorni a far data dal ricevimento delle prescrizioni di cui al precedente comma.
6. In caso di superamento dei valori limite di cui all'Articolo 5, si applicano le disposizioni del CAPO II, Art.10.



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie

ART. 9

PROCEDURA IN FASE DI GESTIONE

(PER ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART.2 COMMA 2)

1. Le attività di cui all'art.2 comma 2 sono soggette alla redazione della V.I.O., di cui all'art.4 comma 2, nel caso di richiesta formale dell'Autorità competente e/o dell'Autorità di controllo anche a seguito di segnalazioni reiterate e verificate di disturbo o molestia.
2. L'Autorità competente e/o l'Autorità di controllo richiedono la redazione della V.I.O. qualora abbiano concreta evidenza del disturbo causato dall'attività ai cittadini residenti o ad altri esercizi limitrofi.
3. Il Gestore invia la V.I.O. all'Autorità di controllo entro 60 giorni dalla richiesta.
4. L'Autorità di controllo valida la V.I.O. non oltre 30 giorni informando del risultato l'Autorità competente.
5. La validazione della V.I.O. consiste nella verifica di conformità tra i valori dell'intensità odorigena misurati ed i dati riportati secondo l'Art. 6.
6. In caso di superamento dei valori limite di cui all'Art. 6, si applicano le disposizioni del CAPO II, Art.10.
7. L'Autorità competente procede ad una rilevazione dell'opinione dei cittadini residenti sulla qualità dell'aria della zona di interesse con periodicità almeno annuale tramite interviste e/o questionari on-line ed utilizza questo strumento conoscitivo per richiedere o non richiedere la V.I.O. ed attuare tutte le misure necessarie alla rimozione della molestia olfattiva.
8. La rilevazione dell'opinione pubblica viene effettuata come da Linea Guida emanata dalla Giunta Regionale entro 6 mesi dall'applicazione della presente Legge. Nelle more di tale emanazione si faccia riferimento alla D.G.R. 15 febbraio 2012 – n. IX/3018 della Regione Lombardia (Allegato 3) o alla VDI 3940.



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie

CAPO II- DISPOSIZIONI

ART. 10

SUPERAMENTO DELLA CONCENTRAZIONE LIMITE

1. Per gli impianti di cui all'Art.2 comma 1, nel caso in cui sia accertato il superamento della concentrazione limite delle sostanze odorigene in ambiente, ovvero sia accertata la presenza di emissioni non autorizzate, l'Autorità di controllo segnala tale circostanza all'Autorità competente che richiede al Gestore sistemi correttivi idonei a rimuovere la criticità rilevata, assegnando un termine congruo per la redazione di un Piano di Mitigazione delle emissioni Odorigene, P.M.O., comunque non superiore ai 60 giorni.
2. Il Piano di Mitigazione delle emissioni Odorigene deve comprendere:
 - a. La descrizione dei processi che generano le emissioni odorigene.
 - b. L'individuazione analitica dell'impronta chimica delle emissioni odorigene all'interno ed all'esterno, entro 50m di confini dello stabilimento.
 - c. I processi e le tecnologie scelte dal Gestore per mitigare il problema emissivo.
 - d. Il piano di attuazione temporale (crono-programma).
 - e. La stima dei risultati previsti a valle dell'attuazione del P.M.O. in termini di riduzione dell'impatto.
3. Il Gestore dell'impianto attua il Piano di cui al precedente comma a valle dell'approvazione dell'Autorità di controllo che deve esprimersi entro 20 giorni dalla ricezione formale del Piano informandone l'Autorità competente e definendo congiuntamente con essa il termine temporale prescrittivo entro cui il Gestore deve concludere l'esecuzione del P.M.O., che comunque non deve superare i 90 giorni.
4. In caso di mancanza di rispetto dei tempi di esecuzione indicati, sia per la preparazione del P.M.O. sia per la messa in opera dello stesso, o in caso di inefficacia delle azioni realizzate, l'Autorità competente sospende ogni autorizzazione vigente per l'esercizio delle attività che generano le emissioni odorigene fino all'eliminazione dell'origine delle stesse.
5. Per gli impianti di cui all'Art.2 comma 1, nel caso in cui il valore limite al recettore più vicino alla sorgente di rilascio venisse superato di oltre il doppio del valore indicato nell'Art. 5 per tre (3) rilevazioni successive e conseguenti, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva è da ritenersi automaticamente sospesa fino all'attuazione delle Migliori Tecniche Disponibili (B.A.T.) per ricondurre nella norma i valori emissivi. Si precisa che le rilevazioni sono valide solo se condotte in condizioni meteorologiche idonee e confrontabili, ovvero assenza di pioggia per almeno tre giorni antecedenti al campionamento e stesso periodo meteo-climatico (medesima direzione e verso del vento, medesima temperatura media, ...). L'Autorità competente decreta l'avvenuta sospensione allegando il verbale dell'Autorità di controllo. In questo caso il Gestore può prescindere dall'approvazione del P.M.O. da parte dell'Autorità di controllo e porre in esecuzione quanto necessario per risolvere le criticità che generano l'emissione nel più breve tempo possibile.



Consiglio Regionale della Campania
Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie

6. Per tutti i casi di cui all'Art.2 commi 1 e 2, il danno economico generato dalla sospensione delle attività è quindi ascrivibile solo ed esclusivamente alla cattiva gestione dell'impianto stesso, al mancato/errato autocontrollo delle emissioni e/o alla non tempestiva adozione dei sistemi necessari all'abbattimento delle stesse.
7. Per gli impianti di cui all'Art.2 comma 1, una volta ricondotto il processo in condizioni tali da non generare emissioni moleste, il Gestore comunicherà alle Autorità di aver risolto le problematiche allegando alla comunicazione il resoconto delle azioni intraprese.
8. Per gli impianti di cui all'Art.2 comma 1, l'Autorità competente decreta l'annullamento della sospensione dell'autorizzazione di cui all' Art. 10 comma 5, salvo parere negativo da parte dell'Autorità di controllo, entro 15 giorni dalla ricezione e approvazione della documentazione fornita dal Gestore.
9. Per gli impianti di cui all'art.2 comma 2, nel caso in cui sia accertato il superamento della concentrazione limite delle sostanze odorigene da parte dell'Autorità di controllo, quest'ultima segnala tale circostanza all'Autorità competente che richiede al Gestore di adottare sistemi correttivi idonei a rimuovere la criticità rilevata, entro il termine di 60 giorni.
10. Per gli impianti di cui all'art.2 comma 2, nel caso in cui il Gestore dell'attività non rimuova le criticità rilevate di cui all'art.10 comma 9 o qualora i sistemi correttivi si rivelino inefficienti, l'Autorità competente provvede alla sospensione dell'autorizzazione dell'esercizio fino all'eliminazione della problematica.



Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie

ART. 11

SANZIONI

1. Il mancato rispetto dei tempi di esecuzione per la predisposizione del P.M.O. o la dimostrata inefficacia delle azioni poste in essere, sottopone il Gestore dell'impianto, oltre alle vicende sospensive di cui al precedente articolo, al regime sanzionatorio di cui ai seguenti commi.
2. Per gli impianti di cui all'Art. 2 comma 1, nel caso in cui il valore riscontrato al recettore più vicino alla sorgente di rilascio superasse di oltre il doppio del valore di limite indicato all'Art. 5 per tre (3) rilevazioni successive e conseguenti, si prevede, una sanzione, direttamente proporzionale alla vulnerabilità dei ricettori esposti, (es. scuole, ospedali, attività all'aperto,...) e alla gravità della condotta lesiva, compresa tra 2.000,00 € e 20.000,00 €.
3. Per le attività insalubri di cui all'art. 2 comma 2, la mancata comunicazione della V.I.O., prevista dall'art. 9 comma 3 della presente legge, o il protrarsi della molestia olfattiva prevedono una sanzione amministrativa, direttamente proporzionale alla vulnerabilità dei ricettori esposti (es. scuole, ospedali, attività all'aperto,...) e alla gravità della condotta lesiva, compresa tra i 1.000,00 € fino a 10.000€.



*Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie*

ART. 12

PROCEDURA DI EMERGENZA ATTIVATA DA SEGNALAZIONE DI PRIVATI

1. Nei casi di emissioni odorigene associate ad eventi emergenziali e non ed attivate da segnalazioni di privati cittadini alle Amministrazioni Comunali, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o alle Prefetture, si procede con verifiche di fondatezza e significatività dell'emergenza da parte dei tecnici dell'ente allertato.
2. I Vigili del Fuoco garantiscono il soccorso tecnico, mentre il soccorso sanitario è garantito dalle Aziende Ospedaliere con il servizio 118. A seguito di verifica positiva si attiva l'Autorità di Controllo.
3. Tale Autorità, su richiesta del Sindaco, può eseguire indagini, compresa, se tecnicamente fondata, l'esecuzione di campionamenti alle emissioni per verificare matrice e componenti dell'odore molesto. In seguito procede a sopralluogo onde verificare la regolarità tecnica degli impianti.
4. Trasmette infine la relazione tecnica di accertamento al Comune ed alle altre Amministrazioni coinvolte per i provvedimenti del caso.
5. Informazioni e valutazioni di tipo sanitario possono essere fornite da parte dell'ASL.
4. In caso di permanenza ulteriore delle emissioni il Sindaco, ai sensi degli artt. 216 e 217 del TULLSS (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), può dettare al titolare/Gestore dell'impianto prescrizioni precauzionali utili a diminuire la molestia nei confronti dei cittadini e richiedere all'Autorità Competente, se diversa da sé stesso, di attivare le procedure di cui agli artt. 10 e 11.

[Handwritten signatures and initials]



*Consiglio Regionale della Campania
III Commissione Speciale
Terra dei fuochi, bonifiche, ecomafie*

ART. 13

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Nelle more dell'emanazione da parte della Giunta Regionale delle Linee Guida tecniche e dei regolamenti tecnici descrittivi dei protocolli da seguire per la redazione di quanto prescritto nella presente Legge si farà riferimento agli Allegati 1, 2, 3 e 4 della D.G.R. della Regione Lombardia 15 febbraio 2012 – n. IX/3018 pubblicata sul Bollettino Ufficiale S.O. del 20/2/2012.
2. Per le attività di cui all'art.2 comma 1 le disposizioni trovano immediata applicazione.
3. Per le attività di cui all'art.2 comma 2, i gestori dell'attività presentano istanza di aggiornamento della S.C.I.A. per l'adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli del Capo I, entro e non oltre un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
4. Per le attività di cui all'art.2 comma 1, le modifiche impiantistiche messe in atto esclusivamente per ridurre le emissioni odorigene e prive di alcun maggiore impatto sull'ambiente rispetto alla situazione quo ante sono da intendersi varianti non sostanziali e saranno oggetto di semplice comunicazione all'Autorità Competente senza necessità di attività istruttoria.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento attuativo che, in conformità ai principi ed alle finalità della presente legge, definisce un modello unico di scheda di autovalutazione e di V.I.O. .
6. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.